

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-664	del 28/09/2012
Oggetto	Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Stipula di un contratto di locazione con la Società SAMOT SRL relativo di parte dell’immobile ubicato in Bologna Viale Silvani 2/2 e 2/3 da destinare al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente	
Proposta	n. PDTD-2012-664 del 27/09/2012	
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente adottante	Candeli Claudio	
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 28 (ventotto) settembre 2012 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell’Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Stipula di un contratto di locazione con la Società SAMOT SRL relativo di parte dell’immobile ubicato in Bologna Viale Silvani 2/2 e 2/3 da destinare al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2012, del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2012;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2012”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell’importo dell’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2012;
- la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 827 del 23.12.2011 che assegna il budget per l’esercizio 2012 alle Aree della Direzione Amministrativa”;

RICHIAMATA INOLTRE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 19.07.2011, con la quale si approvava lo schema di Protocollo con la Regione Emilia-Romagna e il Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente in materia di controllo e monitoraggio ambientale;
- il Regolamento ARPA sul Decentramento amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27.09.2010, che nell’attribuire, all’art. 4 comma 1 lettera D, le competenze ai Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa prevede anche la “gestione del patrimonio e l’esercizio di tutte le attività tecniche riferibili ai beni immobili di proprietà o comunque in uso all’Agenzia”

RILEVATO:

- che il suddetto protocollo, sottoscritto fra le parti in data 12 ottobre 2011, prevedeva, in accordo con la Regione, la concessione, in uso gratuito, al CCTA, dei locali necessari per lo

svolgimento delle proprie attività istituzionali previa stipula di un accordo che regoli l'uso e la manutenzione ordinaria della sede, il regime delle spese condominiali e delle utenze, la responsabilità di eventuali danni a terzi

CONSIDERATO:

- che Arpa aveva in locazione l'immobile ubicato in Bologna Viale Silvani 2/2 e 2/3 del quale aveva concesso una parte in uso al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente;
- che le accresciute esigenze logistiche, espresse dal Comandante del CCTA di Bologna hanno comportato una nuova distribuzione degli spazi e si sono identificati i locali necessari nella sede già in uso di Viale Silvani 2/3;
- che pertanto alla scadenza del contratto di locazione sono stati ridefiniti i locali da utilizzare aumentando la metratura e predisponendo le modifiche necessarie a soddisfare le esigenze operative del CCTA;

ATTESO:

- che la trattativa con la Ditta SAMOT srl ha comportato l'acquisizione in locazione dei suddetti locali per complessivi mq 475 e sei posti auto coperti al costo di Euro 77.040,00 oltre all'iva al 21% e nonché le spese per riscaldamento, condizionamento e condominiali che ammontano presuntivamente ad Euro 6.776,00 iva esclusa all'anno;

VISTA:

- la nota informativa Prot.PGDG/2012/50953 del 26/09/2012 con la quale si porta a conoscenza il Direttore Generale dell'attività tecnica svolta e della trattativa condotta con la proprietà dei suddetti locali;
- la nota Prot.PGDG/2012/50968 del 27/09/2012 con la quale il Direttore Generale, nel prendere atto di quanto sopra riportato svolta dispone l'attribuzione all'Area Patrimonio e Servizi Tecnici del budget necessario per la copertura degli oneri economici derivanti dal contratto di locazione;

RITENUTO:

- pertanto, in virtù del Protocollo sopracitato, di sottoscrivere il contratto di locazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la Ditta SAMOT srl per i locali siti in Viale Silvani 2/2 e 2/3 per un importo annuo pari ad Euro 77.040,00 oltre all'iva al 21%;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;
- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), l'assunzione del presente atto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2012- Linee guida" della D.D.G. n. 86 del 22/12/2011;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell' Area Bilancio e Controllo Economico, ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n.32/93, è l'Ing.Claudio Candeli;

DETERMINA

1. di approvare e conseguentemente sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa, il contratto di locazione allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale con la Società Samot srl concernente i locali da destinare al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, siti in Viale Silvani 2/2 e 2/3 per 475 mq per il periodo di anni sei a far tempo dal 1/07/2012 al 30/06/2018 al canone annuo di locazione di Euro 77.040,00 (Iva esclusa);
2. di dare atto che l'importo complessivo per i sei anni di locazione pari a Euro 559.310,40 IVA al 21% compresa, avente natura di "Affitti", è a carico degli esercizi dal 2012 al 2018 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;
3. di dare atto che i canoni annuali di locazione, comprensivi di IVA al 21%, per le sei annualità sono così determinati: quanto ad Euro 46.609,20 (iva compresa) per l'anno 2012, quanto ad Euro 93.218,40 per gli anni dal 2013 al 2017 e quanto ad Euro 46.609,20 per l'anno 2018;
4. di dare atto che l'importo presunto, per il periodo di sei anni, concernente le spese di riscaldamento, condizionamento e condominiali pari a Euro 40.656,00 IVA al 21% compresa, avente natura di "spese condominiali", è a carico degli esercizi: 2012 per l'importo di Euro 3.388,00, dal 2013 al 2017 per l'importo di Euro 6.776,00 all'anno, e per l'anno 2018 per l'importo di Euro 3.388,00 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico

preventivo pluriennale con riferimento al centro di costo dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

5. di dare atto che l'importo pari al 50% delle spese per bolli del contratto, che ammonta indicativamente ad Euro 500,00 ha natura di "Imposte e Tasse varie", ed è a carico dell'esercizio 2012.

Il Responsabile
dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici
(Ing. Claudio Candeli)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia, da valere ad ogni effetto di legge la società **SAMOT SRL**, con sede in Bologna, Via S. Stefano, n. 16, C.F. e P.IVA. 02548970371, in qualità di proprietaria, qui rappresentata dal Sig Zappoli Thyrion Tomaso, nato a, con domicilio a codice fiscale, nella sua espressa qualità di Amministratore Unico, in seguito chiamato locatore,

CONCEDE IN LOCAZIONE

ad **ARPA** - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell' Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, n. 5, cod.fisc. e P.IVA 04290860370, nella persona del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici ing. Claudio Candeli che interviene nel presente atto non in proprio ma in forza dei poteri che gli derivano dal Regolamento Arpa sul Decentramento Amministrativo in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce in seguito chiamato conduttore, che accetta, gli immobili ad uso uffici siti in Bologna V.Le Silvani 2/3, ai seguenti patti e condizioni

ART. 1 - OGGETTO

Forma oggetto del presente contratto di locazione l'immobile sito al piano interrato e piano terra di V.le Silvani 2/3, identificato al NCEU di Bologna al Foglio 154 particella 191 sub 76 così come descritto nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato A) e n. 6 posti auto nel garage interrato di Via dello Scalo 5 identificati con i n. 1, 2, 30, 26, 28 e 29 e catastalmente al foglio 154 particella 178 sub 17, 18, 42, 44, 45 e 46.

ART. 2 – DURATA

La locazione avrà la durata di 6 anni con inizio dal 01/07/2012 e termine il 30/06/2018 salvo proroga di sei (6) anni in sei (6) anni, ove dall'una all'altra parte non venga comunicata disdetta tramite lettera racc.ta A/R da inviarsi almeno dodici (12) mesi prima della scadenza. In espresso accordo, le parti stabiliscono che parte conduttrice non recederà dal contratto prima dello scadere dei primi due anni di

locazione e precisamente prima del 01/07/2014. A partire dal terzo anno di locazione la conduttrice potrà recedere dal contratto con preavviso di dodici mesi pagando € 4.500,00 (quattromilacinquecento) per ogni anno mancante al sessennio a titolo di compensazione delle opere eseguite su richiesta del conduttore. Successivamente a tale periodo sarà facoltà del conduttore sciogliere anticipatamente il contratto nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio, venisse a cessare il bisogno dei locali. In questo caso le parti si danno reciprocamente atto che il conduttore sarà sciolto da ogni vincolo mediante disdetta intimata nelle forme legali almeno sei mesi prima della riconsegna dei locali

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone della locazione è stabilito in € **77.040,00** (settantasettemilazeroquaranta/00) oltre IVA annue che il conduttore corrisponderà al locatore in quattro rate trimestrali anticipate alle seguenti scadenze 01/01 – 01/04 - 01/07 – 01/10, di € 19.260,00,00 (diciannovemiladuecentosessanta/00) oltre IVA tramite bonifico bancario cod. IBAN, entro il giorno cinque del mese successivo alla scadenza di ogni rata. Il mancato pagamento del canone, decorso il termine di tolleranza di 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione del contratto, salvo l'applicazione dell'art. 55 della legge 27/7/78, n. 392. Il locatore s'impegna a non eccepire la morosità dell'ARPA, per l'eventuale ritardo nel pagamento della prima rata del canone e fino all'espletamento delle prescritte formalità connesse al perfezionamento dell'atto e dei relativi titoli di spesa. Parte locatrice, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. 4 agosto 2006, n. 248, dichiara di optare per l'assoggettamento ad I.V.A. della locazione.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Ai sensi del D.L. 95/2012 il canone di locazione resta fisso ed invariabile fino al 31/12/2014. Successivamente le parti convengono, secondo quanto disposto dell'art. 32 della L. 392/78, che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, a partire dal 01/01/2015, su richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Viene fatta salva ogni espressa sopravvenuta disposizione di legge.

ART. 5 - DESTINAZIONE E SUBLOCAZIONE

I locali si concedono ad uso ufficio con divieto di cessione anche parziale del contratto e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il locatario prende atto che il conduttore ha intenzione di sublocare i locali oggetto del presente contratto al Nucleo Operativo Ecologico del Comando Dei Carabinieri per l'Ambiente.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL LOCATORE

Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche. Dichiara altresì che tutto quanto locato è di sua proprietà e gli perviene per giusti titoli e non gravato da pegni, privilegi, sequestri, debiti, oneri, passività di sorta e diritti di terzi in genere onde il conduttore possa goderne la piena e libera disponibilità: conseguentemente esso si obbliga a mantenere indenne il conduttore da ogni eventuale ragione od azione di terzi relativa a quanto qui locato, e si obbliga a consegnare l'immobile, i servizi e gli impianti in regola con le norme di legge in vigore.

ART. 7 - USO DEI LOCALI

Il conduttore si impegna a mantenere l'immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese a tutte le opere di manutenzione ordinaria. Per le riparazioni straordinarie le parti si richiamano espressamente alla Legge n. 392/1978. Eventuali modifiche al bene locato o agli impianti tecnologici esistenti per necessità sopravvenute del conduttore saranno a carico del conduttore stesso.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE

Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

ART. 9 - SPESE CONDOMINIALI / SUPERCONDOMINIO

Le spese accessorie condominiali poste per Legge a carico di parte conduttrice saranno da quest'ultima interamente corrisposte su semplice richiesta di parte locatrice.

Parte conduttrice, pertanto si impegna a corrispondere trimestralmente a titolo di spese condominiali unitamente al canone di locazione, la somma di € 1.400,00 oltre

IVA salvo conguaglio che avverrà al termine di ogni esercizio annuale di gestione, in base alle tabelle di riparto (Allegato B) redatte e calcolate da un Tecnico abilitato e nominato dalla proprietà dell'immobile. In particolare, sono a carico di parte conduttrice tutti i costi e le opere relative ai servizi dello stabile in gestione condominiale e quindi, tra gli altri, manutenzione ordinaria di sbarre e cancelli, recinzioni confinanti, spalatura neve, manutenzione cortili ed aree verdi, di pulizia ed illuminazione delle parti condominiali, di spurgo dei condotti e dei pozzetti di ispezione acque nere, di fornitura acqua fredda e calda, di fornitura energia elettrica, di produzione e irradiazione riscaldamento, nonché delle forniture di ogni altro servizio comune. Sono altresì a carico di parte conduttrice la tassa di trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani.

ART. 10 – CONSUMI DI CONDUZIONE

Tutti i consumi di conduzione - energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, eventuali altri consumi - sono a carico di parte conduttrice.

ART. 11 – MIGLIORIE E ADEGUAMENTI

E' fatto espresso divieto al conduttore di apportare alcuna addizione, modifica o miglioria, anche agli impianti, senza ottenere il preventivo consenso scritto del locatore, il quale ultimo, rimarrà, comunque, sempre del tutto esonerato dalla corresponsione di qualsivoglia indennità con facoltà di ritenzione senza compenso o rimborso alcuno. Il rilascio di tale consenso scritto esclude la possibilità per il locatore di esigere al termine del contratto il ripristino della situazione esistente salvo l'espressa richiesta scritta del locatore della rimessione in pristino. Il conduttore è tenuto ad eseguire a propria cura e spesa le eventuali opere di riparazione e conservazione ordinaria dell'unità immobiliare locata. L'immobile viene concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente e precisamente viene consegnato completamente tinteggiato, parte conduttrice dichiara di aver visitato i locali di cui alla presente scrittura privata e di trovarli idonei all'uso ivi espressamente pattuito e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo le modifiche, migliorie o addizioni espressamente autorizzate e completamente ritinteggiato.

Tutte le opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento dell'impiantistica dei locali locati, che si rendessero necessari a causa dell'attività svolta dalla conduttrice nei locali, saranno eseguiti a totale cura e spese della parte conduttrice, la quale si impegna a realizzarle sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato, che

dovrà essere preventivamente approvato e firmato dalla proprietà. Ogni onere inerente e conseguente a tali lavori (progettazione, realizzazione dei lavori di messa a norma con rilascio delle dovute certificazioni, opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento dell'impiantistica e quant'altro si rendesse necessario) sarà a totale ed esclusivo carico della parte conduttrice, avendo le parti compiutamente tenuto conto di ciò nella determinazione economica del canone di locazione. Parte conduttrice dovrà altresì eseguire tutte le riparazioni dipendenti dalla sua negligenza nell'uso della cosa locata.

Dovrà inoltre avvertire immediatamente parte locatrice della necessità di riparazioni straordinarie che non sono a suo carico.

ART.12 - ESONERO DA RESPONSABILITA'

La cosa locata viene accettata nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova. Parte conduttrice esonera parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da fatto od omissione di altri inquilini, condomini o terzi.

La locatrice è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica derivante da causa di forza maggiore. Per la mancata fornitura del riscaldamento o del condizionamento o per guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi, parte locatrice per quanto di sua spettanza s'impegna ad attivarsi con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 13 – VISITA

Il locatore potrà in qualsiasi momento, previo adeguato avviso, ispezionare o far ispezionare i locali affittati quando ne abbia ragionevole motivo e con il minor incomodo del conduttore.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di bollo saranno a carico della parte conduttrice, l'imposta di registro, è a carico delle parti in egual misura.

ART. 15 - MODIFICA AL CONTRATTO

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci se non derogate o modificate dalle parti per iscritto o dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili, e per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda a quanto in materia stabilisce il Codice Civile e la Legge 392/1978 e successive modifiche.

ART. 16 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

La conduttrice si impegna ad osservare e far osservare le norme del regolamento

condominiale e supercondominiale sottoscritto per accettazione comprese le tabelle millesimali (allegato sub D) e le eventuali modifiche decise dal Condominio alle quali la conduttrice dovrà attenersi.

L'infrazione delle norme del regolamento, se contestate almeno due volte alla conduttrice tramite raccomandata, darà alla locatrice il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per fatto e colpa della conduttrice ex. art. 1456 c.c. 23)

ART. 17- BENI RELITTI

Il conduttore espressamente dichiara, ora per allora, che eventuali beni mobili che venissero rinvenuti all'interno della cosa locata a seguito della riconsegna dell'immobile in caso di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente contratto, dovranno ritenersi relitti dal conduttore privi di alcun valore e/o interesse per il medesimo, con espressa autorizzazione conferita fin d'ora al locatore e/o suoi futuri aventi causa di disfarsene con le modalità che si riterranno più opportune e a integrali spese del conduttore stesso.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, il foro competente esclusivamente è quello di Bologna.

ART. 19 - PRIVACY

Ai sensi della normativa dettata dal D. Lgs. 196/03 (Legge sulla Privacy), la conduttrice con la firma del presente contratto acconsente a trattamenti o comunicazioni a terzi dei propri dati a fini normativamente previsti e ammessi dalla legge medesima.

ART. 20 - VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Qualunque modifica al presente contratto, ed in particolare all'uso pattuito, può avere luogo e può essere provata solamente mediante atto scritto. Tutte le clausole contenute nel presente contratto formano un unico ed inscindibile contesto, talché la violazione anche di una soltanto di esse, costituirà un grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. Il presente contratto è stipulato con il patto risolutivo espresso, nel senso che dovrà considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., risolto *ipso facto et de jure* qualora il conduttore non adempia una qualsiasi delle seguenti obbligazioni:

- uso del bene locato,
- tempestivo pagamento del canone,
- divieto di cessione del contratto,

– addizioni e miglioramenti ai locali in assenza del consenso scritto del locatore

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella stesura della presente scrittura privata, le parti concordano di fare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 392 del 27/7/1978 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, agli usi e consuetudini locali. Si precisa che le norme del presente contratto sono valide ed efficaci se non derogate o modificate dalle Leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

A) Planimetria

B) Tabelle Millesimali

C) Regolamento Condominiale

Letto confermato e sottoscritto a Bologna

PARTE LOCATRICE

PARTE CONDUTTRICE

*

*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt.:

2 - Durata

3 - Canone Di Locazione

4 - Aggiornamento Istat Del Canone

5 - Destinazione E Sublocazione

6 - Responsabilita' Del Locatore

8 - Responsabilita' Del Conduttore

14 - Spese Contrattuali

18 - Foro Competente

le quali, rilette ed approvate - vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

N. Proposta: PDTD-2012-664 del 27/09/2012

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio E Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Stipula di un contratto di locazione con la Società SAMOT SRL
relativo a parte dell'immobile ubicato in Bologna Viale Silvani 2/2 e
2/3 da destinare al Comando Carabinieri per la Tutela
dell'Ambiente**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/09/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
